



Roma, 9 febbraio 2015

A tutti gli Iscritti all'albo  
e p.c. Ai Comitati Regionali ONA  
All'Istituto Italiano degli Attuari  
Loro Sedi

---

Prot. CNA n. 008/2016 Circ. n. 01/2016

Prot. ONA n. 023/2016 Circ. n. 02/2016

***Oggetto: Indicazioni ed orientamenti in merito al contenuto del Resoconto Analitico redatto dai colleghi che svolgono incarichi di AISR – bilancio esercizio 2015***

Caro collega,

con la presente riportiamo alcune indicazioni e orientamenti da seguire nella stesura del Resoconto Analitico redatto dai colleghi che svolgono l'attività di Attuario Incaricato dalla Società di Revisione che si basano sul confronto tra Ordine degli Attuari e Assirevi, con il prezioso supporto della Commissione Certificazione dell'Ordine degli Attuari.

Ferme restando le indicazioni riportate nel documento recante "LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI REVISIONE ATTUARIALE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE", documento disponibile sul sito, che ricordiamo è stato prodotto anche a seguito di un confronto costruttivo con Assirevi, oltre che con ISVAP e CONSOB, sono stati condivisi, nei successivi confronti tra Ordine degli Attuari e Assirevi, anche a seguito di un'analisi effettuata dalla stessa Assirevi sui contenuti dei Resoconti Analitici, alcuni ambiti di miglioramento.

Con la presente Circolare si riportano, dunque, i punti di maggiore attenzione evidenziati con la finalità di sottoporre ai colleghi che ricoprono incarichi di Attuari Incaricati dalla Società di Revisione (di seguito AISR) indicazioni ed orientamenti ulteriori rispetto a quelli forniti nelle Linee Guida.

Con riferimento alla lista dei dati e documentazione, come da Regolamento ISVAP n.22, il Resoconto Analitico deve contenere l'informativa del flusso di documenti ed informazioni trasmessi dalla Società di Revisione all'AISR, ivi inclusi le risultanze delle analisi svolte sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.



- ✓ Nell'evidenziare la lista dei dati e della documentazione messi a disposizione dalla Società di Revisione si invita l'ASIR a esplicitare:
  - se gli stessi siano stati sottoposti a controlli da parte della Società di Revisione, citandone i relativi esiti;
  - se sono inclusi nelle carte di lavoro messe a disposizione dell'ASIR o se sono state esclusivamente oggetto di presa visione da parte dell'ASIR presso la sede della Società di Revisione;
- ✓ Si invita l'ASIR, nel Resoconto Analitico, a:
  - richiamare le verifiche effettivamente effettuate dalla Società di Revisione e le relative risultanze messe a disposizione dell'ASIR;
  - indicare la lista dei documenti che sono stati effettivamente trasmessi dalla Società di Revisione all'ASIR.

Con riferimento alla selezione delle metodologie utilizzate dall'ASIR per lo svolgimento delle sue verifiche sulle Riserve Sinistri, si invitano gli ASIR ad inserire all'interno del Resoconto Analitico almeno l'informativa circa:

- ✓ *l'assessment* relativo alla scelta dei rami (e/o portafogli omogenei) per i quali vengono utilizzati i metodi statistico-attuariali e le relative motivazioni;
- ✓ le motivazioni relative alla scelta dei metodi ritenuti più appropriati e ragionevoli e quindi utilizzati ai fini delle stime attuariali;
- ✓ le ragioni che hanno indotto l'ASIR a non considerare taluni metodi ritenuti non rappresentativi o non applicabili;
- ✓ le motivazioni alla base della scelta o dell'esclusione di alcune selezioni/ipotesi sottostanti le metodologie adottate;
- ✓ nel caso di utilizzo di più metodi, l'indicazione di come questi concorrano alla determinazione della Riserva Sinistri (p.es media semplice, media ponderata e con quali pesi, etc.);
- ✓ l'indicazione del fatto che i metodi adottati coincidano o meno con quelli utilizzati dalla Direzione e, in caso di risposta negativa, le ragioni che hanno portato ad una scelta diversa.

Con riferimento al giudizio di sufficienza si sottolinea che nell'ordinamento attuale non ci sono riferimenti specifici volti a disciplinare lo svolgimento dell'attività valutativa autonoma richiesta all'ASIR sulle Riserve Sinistri e i risultati che da essa discendono. In tale ambito, l'Ordine degli Attuari ritiene che assuma specifica rilevanza la determinazione del c.d. "*acceptable range*", vale a dire l'intervallo di valori entro il quale l'ASIR ritenga che le Riserve Sinistri possano ragionevolmente collocarsi. Nello specifico si invita l'ASIR, nell'ambito del Resoconto Analitico:



- ✓ a esplicitare un *range* di riserva sinistri determinato nell'ambito della propria autonomia professionale, con le motivazioni e le analisi/procedure che hanno portato alla determinazione dell'ampiezza e dei valori di minimo e massimo del *range*. Oltre a ciò, i valori minimo e massimo del suddetto *range* dovrebbero essere i limiti entro i quali la Riserva Sinistri della Compagnia dovrebbe ragionevolmente collocarsi. Nel caso non lo fossero e lo stesso ritenesse accettabile tale circostanza, si invita l' AISR ad argomentare in modo dettagliato le motivazioni che lo hanno condotto a tale conclusione.
- ✓ a esplicitare il processo seguito dall' AISR per raccordare i risultati ottenuti per i singoli rami (o portafogli omogenei) con il giudizio finale espresso sulle riserve tecniche nel loro complesso, anche mediante l'indicazione di eventuali compensazioni considerate.

Con riferimento all'espressione utilizzata nelle conclusioni, si invita l' AISR a prevedere un'unica modalità di espressione del proprio giudizio, che rispecchi quanto contenuto dalla normativa di riferimento.

Si sottolinea come le indicazioni e gli orientamenti descritti nei punti sopra espressi hanno l'obiettivo di ottenere una migliore e più immediata comprensione delle risultanze ottenute dall' AISR, di comprovare l'appropriatezza e la ragionevolezza della metodologia seguita dall' AISR ai fini dell'espressione del giudizio di sufficienza delle Riserve Tecniche nel loro complesso attraverso una formalizzazione più completa ed esaustiva e di poter ripercorrere il processo valutativo seguito dall' AISR dal punto di vista quantitativo e qualitativo utilizzato per finalizzare le proprie conclusioni sulle Riserve Tecniche.

L'Ordine degli Attuari sta seguendo l'evolversi della normativa sul tema con particolare riferimento a quanto verrà previsto dal regolamento richiamato al comma 2 dell'articolo 102 del Codice delle Assicurazioni, come di recente modificato, nonché con riferimento agli elementi della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria che dovranno essere corredati dalla relazione della Società di Revisione come verranno definiti dal regolamento richiamato al comma 7 dell'articolo 47-septies.

Sui temi in oggetto, l'Ordine degli Attuari fornirà specifica informativa una volta chiariti dalla normativa.

Presidente CNA

Giampaolo Crenca

Presidente ONA

Fausto Belliscioni